ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" ISCRIZIONI a.s. 2024/2025

Scuola dell'Infanzia



CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELIBERATI DAL C. DI I. DEL 22/12/2020 CON DELIBERA N°32

Premessa

- Il numero delle Sezioni disponibili nell'Istituto non è da considerarsi certo fino al completamento delle operazioni di assegnazione delle Sezioni a cura degli Enti preposti;
- le Sezioni sono formate come previsto dal D.P.R. n. 81 del 20/03/09 se le norme igienico-sanitarie e di sicurezza antincendio lo consentono;
- in ciascuna Sezione sarà attuato l'orario di 40 ore.

OPZIONI DI SCELTA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

I genitori, al momento dell'iscrizione, potranno indicare fino a 3 opzioni di Scuole dell'Infanzia, <u>in ordine</u> <u>di priorità</u>.

Si fa presente che una volta formulate le graduatorie delle tre scuole dell'Infanzia <u>sulla base della prima</u> <u>opzione</u>, l'inserimento nelle scuole di seconda o terza opzione **avverrà in coda**, <u>anche se riferito a scuole del Comune di residenza</u>.

Nel caso in cui le richieste di accesso alla Scuola dell'Infanzia superino la disponibilità dei posti, l'Istituto provvederà, in base alle dichiarazioni autocertificate sulle domande di iscrizione, a formare un elenco di bambini **SECONDO I SEGUENTI CRITERI GENERALI:**

- 1. Le RICONFERME hanno la PRECEDENZA ASSOLUTA
- I BAMBINI IN ETÀ (bambini che abbiano compiuto o che compiano tre anni entro il 31/12/2024)
 HANNO LA PRECEDENZA SUGLI ANTICIPATARI (bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025)

- 3. I BAMBINI RESIDENTI HANNO LA PRECEDENZA SUI NON RESIDENTI
- 4. I BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO "S.PERTINI", HANNO PRIORITÀ RISPETTO AGLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI
- 5. GLI ISCRITTI AL NIDO 0/6 IN ETÀ HANNO LA PRECEDENZA ASSOLUTA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA STERZA
- 6. IN CASO DI PRESENZA DI PIÙ UNITÀ DI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104/92 O CON PARTICOLARI ESIGENZE CERTIFICATE DALLA ASL O DA ENTI ACCREDITATI, SARANNO ACCOLTE AL MAX DUE ISCRIZIONI PER SEZIONE, PREVIA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA E DELL'ÉQUIPE PSICOPEDAGOGICA
- 7. IN CASO DI GEMELLI, SE IL PUNTEGGIO DEL PRIMO PERMETTE L'ACCOGLIENZA, VIENE ACCOLTO ANCHE IL SECONDO.
- I BAMBINI IN ETÀ RESIDENTI vengono poi ordinati secondo i criteri e, dove previsti, i punteggi della seguente tabella, come da delibera n. 32 del C.d.I., nella seduta del 22/12/2020

CRITERI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER FORMAZIONE LISTE DI ATTESA

	DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGI
1.	Residenti nel Comune	50
2.	Portatori di handicap, <u>residenti nel Comune</u>	30
3.	Bambini in via di adozione o di recente adozione o in affidamento, i cui genitori <u>risiedono nel Comune</u>	25
4.	Bambini , <u>residenti nel Comune</u> , segnalati dalla ASL o da Enti accreditati che ritengono abbiano necessità di frequentare la scuola, per i quali la ASL o gli Enti accreditati producano idonea certificazione .(Max 2 per Sezione)	20
5.	Bambini, <u>residenti nel Comune</u> , conviventi con genitori diversamente abili o invalidi (disabilità permanente grave o invalidità superiore al 74%).	15
6.	Bambini <u>residenti nel Comune</u> conviventi con fratelli o sorelle diversamente abili o invalidi (disabilità permanente grave o invalidità superiore al 74%).	10
7.	Bambini, <u>residenti nel Comune</u> , conviventi con un unico genitore (vedovo/a, ragazza/o madre/padre), avente affido esclusivo da provare con atto giudiziale).	5
8.	Bambini <u>residenti nel Comune</u> con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell'Istituto nell'a.s. 2024/2025	3
9.	Bambini <u>residenti nel Comune</u> con entrambi i genitori lavoratori	2

A parità di PUNTEGGIO si considererà l'età, in ordine di nascita dal maggiore al minore.

A parità di PUNTEGGIO e di ETÀ si darà la precedenza alla viciniorietà della residenza dell'alunno/a alla scuola.

L'elenco dei bambini non ammessi costituirà la LISTA D'ATTESA

Le domande dei bambini in età, residenti, pervenute **DOPO I TERMINI PREVISTI** dalle annuali disposizioni

ministeriali (10 febbraio 2024), sono accolte solo in presenza di posti disponibili e, se si formerà una lista di attesa, <u>verranno inserite in coda alla stessa</u>, <u>per ordine di arrivo</u> (n. di protocollo).

> I BAMBINI IN ETÀ NON RESIDENTI vengono ordinati secondo l'età, dal maggiore al minore.

A parità di ETÀ si darà la precedenza alla viciniorietà della residenza dell'alunno/a alla scuola.

Le domande dei bambini in età **NON residenti** pervenute <u>dopo i termini previsti</u> dalle annuali disposizioni ministeriali (10 febbraio 2024) sono accolte solo in presenza di posti disponibili e, se si formerà una lista di attesa, <u>verranno inserite in coda alla stessa</u>, <u>per ordine di arrivo (n. di protocollo)</u>.

L'elenco dei bambini non ammessi costituirà la LISTA D'ATTESA

> I BAMBINI ANTICIPATARI RESIDENTI vengono ordinati secondo l'età, dal maggiore al minore.

A parità di ETÀ si darà la precedenza alla viciniorietà della residenza dell'alunno/a alla scuola.

Le domande dei bambini **anticipatari, residenti**, pervenute <u>dopo i termini previsti</u> dalle annuali disposizioni ministeriali (10 febbraio 2024), sono accolte solo in presenza di posti disponibili e, se si formerà una lista di attesa, <u>verranno inserite in coda alla stessa</u>, <u>per ordine di arrivo (n. di protocollo)</u>.

L'elenco dei bambini non ammessi costituirà la LISTA D'ATTESA

- ➤ <u>I BAMBINI ANTICIPATARI NON RESIDENTI</u> vengono ordinati secondo l'età, dal maggiore al minore. A parità di ETÀ si darà la precedenza alla viciniorietà della residenza dell'alunno/a alla scuola.
- Le domande dei bambini **anticipatari non residenti**, pervenute <u>dopo i termini previsti</u> dalle annuali disposizioni ministeriali (10 febbraio 2024), sono accolte solo in presenza di posti disponibili e, se si formerà una lista di attesa, verranno inserite in coda alla stessa, <u>per ordine di arrivo (n. di protocollo)</u>.

L'elenco dei bambini non ammessi costituirà la LISTA D'ATTESA

N.B.:

- <u>a) La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla Scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.</u>
- b) <u>Tutti i requisiti richiesti per la collocazione utile in graduatoria devono essere già acquisiti entro i termini di scadenza, previsti per le iscrizioni, dalle vigenti disposizioni ministeriali;</u>
- c) Le dichiarazioni dovranno essere avallate da relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, contenente tutti i dati necessari all'Amministrazione per l'effettuazione dei relativi controlli. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere accettate al posto delle specifiche documentazioni di carattere socio-sanitario. In caso di dichiarazioni sostitutive l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli, relativi alla veridicità di quanto dichiarato. Le dichiarazioni mendaci, come è noto, sono punite penalmente, ai sensi dell'art. n. 26 della Legge N. 15/68.
- <u>d)</u> Si precisa, inoltre, che gli alunni che otterranno il posto, <u>ma non frequenteranno per 15 giorni, senza giustificato motivo</u>, ne perderanno il diritto, qualora fossero presenti alunni in lista di attesa.